



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-03-2011 (punto N. 11)

Delibera

N.180

del 28-03-2011

Proponente

GIANNI SALVADORI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Paolo Banti

Estensore: Leonardo Calistri

Oggetto:

Applicazione D.M n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008.

Presenti:

SALVATORE ALLOCCA

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

CRISTINA SCALETTI

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 889/2008](#) della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il DM 27 novembre 2009, n. 18354, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto in particolare l'art. 9 del regolamento (CE) n. 889/2008 che prevede che ai fini produttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non sono disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo e dagli articoli 38 e 42 del medesimo regolamento;

Rilevato che l'articolo 4 punto 2.2 del DM 18354/2009 individua nella Regione l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di "mammifere non biologiche" consentite per il rinnovo del patrimonio;

Rilevato che l'art. 7 comma 3 del DM 18354/2009 prevede che in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo la Regione rilasci l'autorizzazione di cui all'art. 42 lettera b del reg. (CE) 889/2008;

Visto l'articolo 47 comma 1 lettera c del reg. (CE) 889/2008 che prevede la possibilità di concedere deroga all'uso di mangimi non biologici in caso di perdita della produzione foraggera o di imposizioni di restrizioni;

Rilevato che ai sensi dell'art 7 punto 6 del DM 18354/2009 l'autorità competente alla concessione della deroga di cui all'art. 47 comma 1 lettera c del reg. (CE) 889/2008 è la Regione tenuto conto che la deroga non può essere concessa per un periodo superiore ad un anno e deve essere pari alla perdita di produzione foraggera dichiarata dall'operatore biologico;

Preso atto che il succitato DM non prevede una specifica procedura;

Visto l'art. 6 punto 2 del DM 18354/2009 che stabilisce che il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione di cui all'art. 36 del reg. (CE) 889/2008 è deciso dalle regioni secondo le procedure stabilite all'allegato 3 del DM stesso;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista la legge regionale 16 luglio 1997, n 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di prevedere che:

- le autorizzazioni ai sensi dell'art 4, punto 2.2 del DM 27 novembre 2009, n. 18354 siano rilasciate sulla base delle procedure previste dal medesimo articolo;
- le autorizzazioni ai sensi dell'art 7, comma 3 del DM 27 novembre 2009, n. 18354 siano rilasciate sulla base delle procedure previste dall'allegato 4 del medesimo decreto;

Le autorizzazioni sopra indicate sono concesse dal settore "Politiche Agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica" della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, al quale devono pervenire le richieste da parte, rispettivamente dell'Organismo di Controllo o del produttore;

2) di demandare alla competente struttura della Giunta regionale la definizione delle procedure per l'applicazione dell'art 7 punto 6 del DM 27 novembre 2009, n. 18354 tenuto conto che la deroga non può essere autorizzata per un periodo superiore ad un anno e per quantitativi al massimo pari alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso;

3) di prevedere che il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione di cui all'art. 36 del reg. (CE) 889/2008 sulla base delle procedure di cui all'allegato 3 del DM 27 novembre 2009, n. 18354 sia autorizzato dal settore "Politiche Agroambientali, attività faunistica venatoria e pesca dilettantistica" della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, al quale deve pervenire la richiesta da parte dell'Organismo di Controllo;

4) di informare il MiPAAF sulle deroghe concesse entro un mese dalla data della loro concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

**Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI**

**Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI**